



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3928 del 2010, proposto da:
Pasquale Claudio Russo, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Di Bartolo e
dall'Avv. Maurizio Gabrielli, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Maurizio
Gabrielli in Roma, via Teulada, n. 52;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex*
lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE:
SEZIONE III n. 00883/2010, resa tra le parti, concernente il trasferimento per
fine mandato amministrativo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Bencivenga, su delega dell'Avv. Di Bartolo e dell'Avv. Gabrielli, e l'Avvocato dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'agente scelto della Polizia di Stato, Pasquale Claudio Russo, a seguito delle elezioni comunali tenutesi nel giugno 2004, venne eletto alla carica di consigliere nel Comune di Soletto (LE) e, al fine di poter svolgere il proprio mandato elettorale, formulava istanza di trasferimento dal Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Val di Sambro (BO), dove prestava servizio, per una qualunque sede sita nella Provincia di Lecce.
2. Con decreto del 30.8.2004 il Ministero, in accoglimento di tale istanza, lo trasferiva, ai sensi dell'art. 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000, presso il Commissariato di P.S. di Nardò (LE), con riserva di *“rivalutare la posizione del dipendente al termine del mandato elettorale”*.
3. Con successiva nota del 2.11.2009 il Ministero, scaduto tale mandato elettorale, comunicava all'interessato, che non era stato rieletto alla carica di consigliere, l'avvio dell'*iter* procedurale per il trasferimento nella sede di provenienza.
4. L'interessato faceva pervenire al Ministero proprie osservazioni, facendo rilevare le sopraggiunte esigenze di famiglia, avendo nel frattempo contratto matrimonio con la sig.ra Cinzia Riccardo ed avendo avuto dalla stessa due figli, esigenze che ostavano, a suo avviso, al suo trasferimento presso la sede di provenienza.

5. Con nota del 16.12.2009, tuttavia, il Ministero dell'Interno disponeva il trasferimento del sig. Russo alla sede di provenienza, ritenendo cessati i presupposti contemplati dal citato art. 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000.

6. Avverso tale provvedimento l'interessato proponeva ricorso avanti al T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, deducendo la violazione dell'art. 78 del d. lgs. 267/2000, la perplessità dell'azione amministrativa, la violazione del principio del contraddittorio e, in via gradata, l'illogicità e la contraddittorietà dell'azione amministrativa e il difetto di motivazione.

7. Si costituiva in resistenza il Ministero, chiedendo il rigetto dell'avversario ricorso.

8. Il T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 883 del 29.3.2010, rigettava il ricorso.

9. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato, assumendone l'erroneità per aver disatteso i motivi di ricorso proposti in prime cure, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del proprio ricorso.

10. Si è costituito il Ministero appellato, chiedendo la reiezione dell'avversario gravame.

11. Con ordinanza n. 2742 del 16.6.2010 veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere la sospensione della sentenza impugnata.

12. Nella pubblica udienza del 15.5.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

13. L'appello è infondato.

13.1. La sentenza impugnata ha rilevato che il trasferimento del dipendente, previsto dall'art. 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000, ha il carattere della temporaneità e non della definitività, in quanto legato al mandato amministrativo ed esorbitando, quindi, dalla normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, ed ha ritenuto irrilevante il *nomen iuris* usato nel

provvedimento (revoca), atteso che comunque nello stesso si dispone il ritorno dell'interessato alla sede di appartenenza.

13.2. Si tratta di valutazione immune da censura, poiché conforme al consolidato principio di diritto secondo il quale la disposizione dell'art. 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000, laddove impone all'Amministrazione di valutare “*con priorità*” l'istanza di avvicinamento temporaneo, proposta dal dipendente pubblico che faccia valere il proprio interesse ad un più agevole esercizio del mandato elettivo, deve essere intesa nel senso che questo tipo di trasferimento temporaneo, poiché indissolubilmente legato al mandato amministrativo, si colloca al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito da lungo tempo nelle relative graduatorie (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. IV, 14.2.2012, n. 705).

13.3. Tale essendo la *ratio* del trasferimento in questione, avente proprio per questa finalità carattere temporaneo, perdono qualsivoglia apprezzabile valore giuridico e divengono irrilevanti tutte le argomentazioni svolte dall'appellante per censurare la sentenza impugnata, il cui nucleo motivazionale appare, al contrario, inoppugnabile ed esente da critica.

13.4. È infatti erroneo sostenere, come fa l'appellante (pp. 6-7 del ricorso), che non vi sarebbero argomenti che portino a ritenere provvisorio uno spostamento che, tanto per ragioni lessicali che sistematiche, sarebbe definitivo, posto che, al contrario, proprio la *ratio* normativa di tale trasferimento ne comporta, quale diretto e indefettibile corollario, la temporaneità, trasformandosi esso altrimenti non in un beneficio funzionale all'espletamento del mandato amministrativo, ma in un inammissibile privilegio.

13.5. Né assume alcun rilievo che l'Amministrazione, anche impropriamente, abbia impiegato il termine di “*revoca*” del trasferimento, posto che il contestato provvedimento non ha natura di atto emesso discrezionalmente in autotutela, ma

costituisce una doverosa applicazione dell'art. 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000, una volta scaduto il mandato elettorale, con conseguente ritrasferimento del dipendente presso la sede di provenienza.

13.6. Ne segue che le esigenze familiari dell'interessato, da questo rappresentate, appaiono recessive e, come tali, non possono influire sulla legittimità del provvedimento, non avendo egli acquisito titolo a permanere presso il Commissariato di Nardò, come si legge nel provvedimento stesso, al di fuori dell'eccezionale beneficio concessogli ai sensi dell'art. 78, comma 6, del d. lgs. 267/2000.

14. L'appello, in tutti i suoi motivi, è quindi infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

15. La particolarità della materia controversa giustifica, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)